



CITTÀ DI MONOPOLI

70043 - PROVINCIA DI BARI
POLIZIA MUNICIPALE

Nucleo Operativo Annonario e Commerciale

ORDINANZA NR. *OK*

Prot. N. *317*

IL DIRIGENTE DELLA VI AREA ORGANIZZATIVA POLIZIA LOCALE

VISTO il verbale di accertata violazione amministrativa nr 01/328/2012 redatto il 03/01/2012 da personale appartenente al Comando di Polizia Municipale in indirizzo a carico di individuo extracomunitario, tale Muhammad Asif, nato a Golrahashim (Pakistan) il 05.01.1986 e residente a Napoli in Via *Nova Marina* nr 13, in violazione alle disposizioni di cui agli artt. 28 e del D. L. vo n. 114 del 31.03.98 e art. 24 della L. R. Puglia 18/2001, perché poneva in vendita alle ore 12.00 circa del giorno 03.01.2012 in Via Pisonio, area di svolgimento del mercato settimanale del Martedì sul posteggio nr 168 (in questo giorno libero per assenza del titolare), merce a mezzo di telo appoggiato direttamente sul suolo consistente in **Nr 6 foulards in simil seta di colore vario, nr 110 pashmina in lana o cotone di vari colori, Nr 6 foulards in simil seta disegnata e nr 2 completi sciarpa - guanti e cappellino da bambino**, senza dimostrare di essere in possesso della prescritta autorizzazione amministrativa;

VISTO il verbale di Sequestro amministrativo nr. 01/12 redatto contestualmente all'accertamento della violazione amministrativa con il quale si è proceduto al sequestro della merce sopra menzionata

CONSIDERATO che lo stesso effettuava commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione amministrativa come disposto dall' art. 28, comma 2, del D. Lgs n.114/98 sanzionato dall'art. 29/1° comma del D. Lgs 114/98 e normativa regionale di riferimento art. 24 ex L. R. n. 18/2001;

RITENUTO che il caso de quo non rientra in alcuna delle ipotesi di esclusione della responsabilità, ai sensi dell'art. 4 della Legge nr. 689/81

DATO ATTO inoltre che il valore della merce risulta essere inferiore a € 500,00 e che la confisca ha efficacia decorsi 30 giorni dalla data di notifica dell'Ordinanza ai sensi dell'art. 19/3° comma della Legge n. 689/'81, in quanto l'interessato può presentare opposizione al sequestro al Dirigente della VI^ Area Organizzativa presso il Comune di Monopoli ai sensi dell'art. 19 della legge n. 689/1981;

VISTI gli artt. 28 e 29 del D. L. gvo 31 marzo 1998 n. 114;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

CONFERMA

il sequestro amministrativo della merce effettuato dal personale appartenente al Comando di Polizia Municipale in indirizzo a carico di Muhammad Asif, nato a Golrahashim (Pakistan) il 05.01.1986 e residente a Napoli in Via Nova Marina nr 13 in data 03.01.12, come sopra indicato;

ORDINA

Ai sensi dell'art. 29/1c. del D.Lgs n. 114 del 31.03.1998, la **CONFISCA** di **Nr 6 foulards in simil seta di colore vario, nr 110 pashmina in lana o cotone di vari colori. Nr 6 foulards in similseta disegnata e nr 2 completi sciarpa – guanti e cappellino da bambino** e dispone la devoluzione presso Enti Assistenziali della merce sequestrata nei modi e nelle forme previste dalla legge.

AVVERTE

contro la presente Ordinanza può essere presentata opposizione, al Tribunale di Monopoli – Sezione distaccata di Bari ai sensi dell'art. 22 Legge 689/81, nel termine di **trenta giorni** dalla data di notificazione del presente provvedimento.

Si avverte inoltre che l'ordinanza di confisca diventa esecutiva decorso il termine per presentare opposizione al Tribunale competente.

DISPONE

La notifica immediata della presente ordinanza al trasgressore, per la notifica.
r.i. opm Ple

- 3 GEN. 2012

Dalla residenza municipale, li _____

IL DIRIGENTE
VI AREA ORGANIZZATIVA
Dott. Michele Magg. Palumbo



OSSERVAZIONI

Il decreto legge 12 maggio 1995, n.163 (G.U.12.5.95), recante "Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi e per il miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni" aveva previsto nell'allegato I alla voce n.34) la semplificazione del "procedimento di accertamento di infrazione alle norme sull'esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di cittadini extracomunitari". L'art.1 del decreto n.163 e il relativo allegato I sono però stati soppressi dalla legge di conversione n.273/1995. In attesa di un provvedimento legislativo occorre trovare soluzioni operative per gestire la problematica della confisca di merce sequestrata sulle aree pubbliche a cittadini extracomunitari non residenti in Italia. Le disposizioni normative cui fare riferimento sono contenute nella legge 24 novembre 1981, n.689 che all'art.18, comma 4, prescrive che "Il pagamento è effettuato all'Ufficio del registro o al diverso ufficio indicato nell'ordinanza-ingiunzione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione di detto provvedimento, eseguita nelle forme previste dall'art.14". Quest'ultimo articolo, al comma 5, precisa che "Per i residenti all'estero, qualora la residenza, la dimora o il domicilio non siano noti, la notifica non è obbligatoria (...)". Dalla combinata lettura quindi degli artt.18 e 14 della legge n.689 potrebbe ritenersi non obbligatoria la notifica dell'ordinanza di confisca, ma lo stesso art.18, al comma 7, aggiunge anche che "L'ordinanza-ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Tuttavia l'ordinanza che dispone la confisca diventa esecutiva dopo il decorso del termine per proporre opposizione, o, nel caso, in cui l'opposizione è proposta, con il passaggio in giudicato della sentenza con la quale si rigetta l'opposizione, o quando l'ordinanza con la quale viene dichiarata inammissibile l'opposizione o convalidato il provvedimento opposto diviene inoppugnabile o è dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la stessa". Senza notifica quindi la confisca non può diventare titolo esecutivo e quindi la merce rimane di proprietà del soggetto al quale è stata sequestrata. Una soluzione operativa consiste nel notificare al momento del sequestro una confisca differita di 30 gg. (nei 30 gg dal sequestro infatti l'interessato può proporre opposizione al Sindaco). Qualora non sia possibile perseguire la soluzione individuata, che consiste nel notificare al momento del sequestro una confisca differita di 30 gg., si propone di procedere, dopo aver inutilmente tentato la notifica della confisca, al dissequestro della merce, facendo assumere ad essa lo *status* di "cose ritrovate" di cui all'art.927 del c.c. . Trascorso un anno dall'ultimo giorno della pubblicazione all'albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e con affissione per tre giorni ogni volta, senza che si presenti il proprietario (o il possessore o detentore), la cosa appartiene a chi l'ha trovata e quindi all'amministrazione